

STATUTO

**CONSORZIO DI LIBERE
IMPRESE
SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORZIO
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISERNIA IS VIALE 3 MARZO
1970 118

Numero REA: IS - 38721

Codice fiscale: 00824290944

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "B" AL N. 19.071 DI RACCOLTA
STATUTO
"CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE SOCIETÀ COOPERATIVA
CONSORZIO SOCIALE ONLUS"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA**

ARTICOLO 1

È costituito il Consorzio Sociale denominato **"Consorzio di Libere Imprese Società cooperativa consorzio sociale ONLUS"**, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n° 1577 e dell'art. 8 della legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

ARTICOLO 2

Il Consorzio ha sede in Isernia. Il Consorzio, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire o sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze, nonché uffici amministrativi e stabilimenti operativi sia in Italia che all'estero e trasferire la sede nell'ambito del Comune sopraindicato, per la istituzione di sedi secondarie e per il trasferimento della sede sociale in Comune diverso, sarà necessaria la decisione dei soci.

ARTICOLO 3

La scadenza del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2071, salvo proroga o anticipato scioglimento su delibera dell'Assemblea straordinaria.

**TITOLO II
SCOPO-OGGETTO**

ARTICOLO 4

Il Consorzio ha come scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse ai sensi della legge n. 381 dell'8 novembre 1991. Il Consorzio ha come riferimento innanzitutto la dinamica della sussidiarietà, intesa sia come modalità di rapporto con i soci stessi che con la realtà esterna della società civile e delle sue istituzioni. Inoltre si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce; questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Operando secondo i suddetti principi intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali, economici, educativi e culturali.

Il Consorzio si propone la promozione e la diffusione della cultura della sussidiarietà e della solidarietà, promuovendo la collaborazione innanzitutto fra le cooperative ed associazioni socie e di queste con le realtà di base, enti locali, imprese ed associazioni, attività di servizio sociale, sanitario ed educativo rivolto a settori di popolazione che esprimono esigenze e bisogni vitali, o sottoposti al rischio di marginalità e al rafforzamento del movimento cooperativo ed associativo non profit e di ogni forma di impresa sociale.

Il Consorzio può aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni a organismi ed enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consorzio potrà aderire a centrali cooperative ed ai loro organismi nazionali, regionali e provinciali di rappresentanza e tutela, e richiedere l'iscrizione ad ogni Albo e/o Registro necessari alla realizzazione di attività

che permettono il perseguimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 5

Il Consorzio non ha finalità lucrative e si propone di:

1. Gestire, sia direttamente sia congiuntamente o tramite le cooperative ed associazioni socie, tutte le attività previste dagli statuti delle cooperative ed associazioni aderenti ed ottenere l'affidamento, sia da enti pubblici che da privati e con qualsivoglia forma contrattuale, di attività di servizio sociale ed educativo e sanitario da affidare, secondo il principio della sussidiarietà, alle cooperative ed associazioni aderenti nei seguenti ambiti:

1. gestione di servizi sociali educativi e sanitari di territorio quali centri sociali, centri di ascolto, comunità educative, centri aperti, mense sociali, case di riposo, case famiglia, servizio di telesoccorso, ecc.

2. gestione di presidi, centri di accoglienza e servizi destinati al sostegno, all'assistenza anche sanitari, alla formazione ed all'inserimento lavorativo di profughi ed extracomunitari;

3. inserimento lavorativo individualizzato di soggetti problematici o a rischio di emarginazione, tramite la gestione di attività produttive, agricole o di servizio e commerciali;

4. assistenza domiciliare alle persone in stato di bisogno, garantendone l'assistenza anche sanitaria, il sostegno, la sorveglianza ed ogni aspetto educativo riguardanti i minori, portatori di handicap e nuclei familiari;

5. assistenza anche sanitaria alle persone in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc.

6. gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi senza residenzialità o di comunità terapeutiche e/o assistenza anche sanitari nei medesimi;

7. gestione di struttura di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o assistenza anche sanitari nelle medesime;

8. gestione di asili nido, scuole materne e scuole non statali in genere, servizio di doposcuola e biblioteche, orientamento scolastico e professionale;

9. gestioni di case per ferie, colonie, pensionati accoglienza e simili nonché cinema, teatri e saloni per attività in armonia con i propri fini;

10. gestione di impianti sportivi e ricreativi;

11. trasporto accompagnato di minori, trasporto assistito di disabili e organizzazione di vacanze e soggiorni sociali e sanitari assistiti;

12. gestione di parchi giochi e ludoteche e organizzazione di attività di animazione sia per bambini, portatori di handicap che per adolescenti ed adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorirne l'armonico sviluppo;

13. interventi di prevenzione e di trattamento di situazioni patologiche di disagio sociale e psicofisico che possano causare emarginazione e disadattamento;

14. interventi di prevenzione e di riabilitazione e rieducazione per bambini, adolescenti ed adulti con disturbi organici e funzionali, motori, sensoriali, psicomotori, psicolinguistici, della comunicazione verbale, dell'apprendimento generale e specifico, affettivi-relazionali; gestione e integrazione della gestione di asili nido, centri sociali educativi, laboratori assistiti, scuole materne, e ogni luogo dedicato per l'infanzia, l'adolescenza e per i portatori di handicap;

15. servizi di indagini conoscitive e ricerche finalizzate per rilevare disturbi organici e funzionali nell'età evolutiva al fine di favorire la prevenzione e

l'intervento precoce;

16. recupero, riciclaggio, restauro e vendita di materiale usato e la lavorazione artigianale di legno, metallo, pelli e cuoio, lana, ceramiche, creta, cera, plastica, metalli in genere, materie primarie e secondarie in genere nonché materiali riciclabili;

17. gestione di servizi di segretariato sociale e sanitaria;

18. progettazione e realizzazione di ogni altra attività o supporto inerente o simile a quelle sopra elencate;

19. formazione professionale, orientamento ed aggiornamento professionale. La promozione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale per conto proprio o di terzi anche con particolare riguardo al settore delle attività aziendali, e con riferimento a tutti i settori economici, nessuno escluso, ivi compresa la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, avvalendosi di personale proprio o esterno, e così a titolo esemplificativo potrà:

- realizzare studi, indagini e ricerca di tematiche e argomenti correlati alla formazione professionale, informazione, orientamento, formazione, divulgazione e trasferimento di conoscenze e buone prassi;

- espletare attività di organizzazione e svolgimento di corsi di formazione e qualificazione tecnica professionale;

- svolgere progettazione, formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, anche in collaborazione con altri enti o associazioni, intervenendo nelle aree tipiche di tale settore quali, a solo titolo di esempio: selezione in ingresso di corsisti, analisi delle competenze, socializzazione corsisti, orientamento in ingresso ed in uscita ai percorsi di formazione professionale, attività di alternanza scuola lavoro e apprendimento basato sul lavoro, docenze anche in e-learning ovvero a distanza ;

- progettare ed erogare corsi, seminari e laboratori anche per gli operatori della formazione professionale;

- organizzare tirocini, seminari, corsi di accompagnamento per l'inserimento nel mondo del lavoro e per lo stimolo all'autoimprenditorialità;

- svolgere attività di:

- * formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- * servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e s.m.i.;

- * attività di addestramento, qualificazione e perfezionamento previste dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive comunitarie con particolare riferimento ai giovani ed agli apprendisti e ai soggetti inoccupati;

- * attività di formazione continua, nonché servizi educativi e di supporto, svolti in conto proprio o per terzi, rivolti sia a italiani che a stranieri, partecipanti a programmi europei o ad altre iniziative, pubbliche o private di mobilità per l'apprendimento;

- * erogazione di servizi educativi rivolti sia a italiani che a stranieri, partecipanti a programmi europei o ad altre iniziative, pubbliche o private, purché finalizzate a soddisfare in via prevalente esigenze socio-educative e di mobilità a scopi formativi, tali servizi, potranno essere svolti anche nei confronti o per conto di enti terzi che accolgano o inviino tali soggetti mediante un qualsiasi progetto formativo di tirocinio, studio, volontariato o scambio;

* erogazione di servizi socio-educativi, anche nei confronti o per conto di enti terzi, finalizzati a soddisfare interessi sociali relativamente ai temi dell'interculturalità, cittadinanza attiva, identità europea, imprenditoria giovanile, responsabilità sociale d'impresa ed alla diffusione e promozione della cooperazione e dei valori e principi cooperativi;

* erogazione di servizi di informazione, orientamento e accompagnamento nell'ambito della mobilità transnazionale per ragioni di studio, lavoro, tirocinio, volontariato o scambio;

* erogazione di servizi progettuali, consulenziali, logistici, informativi e socio-educativi nell'ambito di programmi comunitari, o di qualunque altro programma locale, regionale, nazionale ed europeo, che includa opportunità di educazione e formazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

* di animazione sia invernale che estiva, attività didattiche, ludiche, pedagogiche e quant'altro sia funzionale allo scopo nell'ambito di un più ampio recupero dei soggetti svantaggiati o socialmente a rischio e dei cittadini in genere.

II. Curare il coordinamento all'integrazione delle imprese associate con le attività di altri Consorzi ed Enti cooperativi aventi come finalità il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale di cittadini; pertanto in tale contesto si propone di:

1. realizzare attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento rivolte agli operatori, soci, dipendenti e quadri delle imprese aderenti o delle istituzioni interessate ai suddetti interventi;

2. promuovere la sensibilizzazione ai valori sociali ed alla cultura della promozione sociale educativa e della salute attraverso la realizzazione di attività quali convegni, seminari, corsi, giornate di studio, rivolte alle imprese sociali educative e sanitarie ed ai loro operatori, a comunità territoriali, istituzioni ed ogni altro soggetto sociale educativo e sanitario, anche attraverso la pubblicazione di periodici e stampati, nonché di testi scientifici su problematiche rientranti nelle finalità istituzionali e su ricerche sociali e l'associazione non profit;

3. sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano e valorizzino le cooperative di solidarietà sociale;

4. realizzare, anche inserendo al lavoro persone svantaggiate ex art. 4 Legge 381/91, ed altri soggetti svantaggiati servizi reali, di supporto e di consulenza tecnico amministrativa, attività commerciale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle imprese consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;

5. favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle imprese sociali, promuovendo il mercato interno anche commercializzandone i prodotti e offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati – direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc. – prodotti e servizi;

6. svolgere servizi nei campi della manutenzione, della riparazione, della pulizia, del giardinaggio ed erogare servizi a privati, imprese e non ed in particolare ad enti pubblici, quali Comuni, Province e Regioni;

7. condurre attività agricole, forestali e di allevamento nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture e gestire attività di vigilanza campestre, venatoria ed ecologica;

8. realizzare attività di ricerca nelle aree di servizio sociale educativo e sanitario sopra indicate;

9. progettare e pubblicare articoli, quaderni e libri relativi alle diverse aree di intervento e ricerca e istituire e/o gestire centri per la diffusione di libri, riviste, giornali e simili;

10. progettare giochi, ausili, materiale e strumenti utili per le attività di cui sopra;

11. regolare tra i soci, a mezzo di assegnazione, l'esecuzione delle opere e dei servizi assunti;

12. esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte ed alle strutture aziendali dei soci;

13. provvedere, in collaborazione con i soci, alla elaborazione di progetti e preventivi di interventi afferenti qualsivoglia tipo di attività rientrante nelle aree di servizio sociale educativo e sanitario sopra indicate;

14. contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli interventi assunti, prestando la dovuta assistenza ai propri soci nei rapporti con gli Enti pubblici o privati in ordine ai servizi affidati per l'esecuzione con esclusione delle attività professionali;

15. facilitare l'accesso al credito ai soci mediante anticipazioni sui servizi affidati, prestare collaborazione ai soci nella formulazione di programmi e progetti di interventi della singola cooperativa o associazione aderente;

16. esprimere orientamenti ed indirizzi in merito ad eventuali conflitti tra le cooperative e le associazioni associate con particolare riferimento agli ambiti di intervento ed alla possibile concorrenza fra di esse;

17. predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi; preferibilmente cooperative sociali e associazioni non profit aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

III. Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

1. concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

2. istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

3. quale attività non prevalente, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

4. dare adesioni e partecipazioni ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento della cooperazione dell'associazionismo non profit e dell'impresa sociale ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

5. concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui il consorzio aderisce nonché a favore di terzi nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti.

È vietata alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi del de-

creto legislativo 1 settembre 1993 n° 385, salvo esclusivamente quanto previsto come possibile dalla delibera del 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio o da future emanande norme in materia. Sempre nel tassativo rispetto dei limiti prima enunciati, nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire somme nel fondo all'uopo istituito. Il Consorzio può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative. Il Consorzio potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

Cooperative sociali di tipo A-B e C, come disciplinate dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n° 381, ed effettivamente iscritte alla "Sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio delle cooperative di cui all'articolo 13 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577;

Persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia prevista la possibilità di favorire iniziative di solidarietà e non profit;

Enti, associazioni e fondazioni che, in relazione a programmi o progetti definiti abbiano obiettivi compatibili con lo scopo sociale del Consorzio;

Soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Non possono essere soci cooperative o Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 7

Gli enti che intendono associarsi al Consorzio devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante, con i seguenti dati ed elementi:

1. denominazione o ragione sociale, sede attività, oggetto sociale e durata;
2. la persona fisica designata a rappresentare l'ente;
3. l'ammontare del capitale sociale che si intende sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a 100,00 Euro, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
4. dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo Statuto del Consorzio ed i regolamenti interni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti sottoscritti dal legale rappresentante:

- * copia dello statuto e dell'atto costitutivo vigente al momento della domanda;
- * estratto della delibera di adesione al Consorzio;
- * per le cooperative, caratteristiche ed entità degli associati;
- * per le cooperative, certificato di iscrizione nel registro prefettizio;
- * elenco dei componenti delle cariche sociali;

* copia del bilancio dell'ultimo anno, se la cooperativa esiste da oltre un anno;

* ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 e

l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 6, delibera insindacabilmente sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati

effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. In tal caso l'ammissione potrà

essere nuovamente deliberata. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo. Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

ARTICOLO 8

I soci dovranno sottoscrivere il capitale sociale di cui al punto 3 del precedente art. 7.

Essi sono obbligati inoltre:

a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate

dagli organi sociali;

c) a non partecipare in concorrenza con il Consorzio, singolarmente o con altre imprese e non, ad appalti, concorsi, aste, gare, licitazioni pubbliche e private, trattative private, senza autorizzazioni del Consorzio stesso;

d) ad accettare l'eventuale direzione lavori, nonché i controlli tecnici ed amministrativi o la direzione tecnica che il Consorzio ritenesse utile per i lavori affidati ai soci dal Consorzio e di cui quest'ultimo è titolare;

e) a corrispondere al Consorzio i contributi stabiliti dall'Assemblea dei soci o dal regolamento in ragione delle previsioni di spesa.

ARTICOLO 9

È fatto divieto ai soci di associarsi a Società o Consorzi che perseguono identici scopi

sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo

sviluppo delle relazioni interaziendali.

TITOLO IV

RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 11

Oltre nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perduto i

requisiti per

l'ammissione. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, ai sensi della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

ARTICOLO 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che venga assoggettato a qualsivoglia

procedura concorsuale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

a) commetta gravi inadempienze rispetto alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal

presente statuto;

b) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota o delle azioni

sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio;

c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;

d) danneggi gli interessi del Consorzio compiendo atti che ne pregiudichino gravemente l'immagine o il regolare funzionamento. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate al socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dal socio e per l'eventuale diniego da parte del Consorzio.

ARTICOLO 15

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alla lettera c) dell'art. 23 del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere di sei mesi successivi alla data di approvazione del bilancio. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, rinviare il rimborso fino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio. Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ARTICOLO 16

Contro le deliberazioni in materia di recesso, decadenza, esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 2533 c.c.

ARTICOLO 17

I soci receduti, decaduti od esclusi dovranno richiedere in forma scritta il rimborso del

capitale sottoscritto entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati nel precedente art. 15. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V REGOLAMENTI SOCIETARI

ARTICOLO 18

I rapporti tra i soci e il Consorzio, con specifico riferimento all'ammontare dei contributi ed alle modalità di versamento per ogni socio nonché alla ripartizione dei lavori fra i soci, sono regolati dall'apposito regolamento societario. La ripartizione dei lavori dovrà tener conto dei principi di equità e di mutualità ed in ogni caso delle specializzazioni e delle competenze territoriali dei soci. Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice.

ARTICOLO 19

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere l'obbligo per i soci di fornire al Consorzio informazioni dettagliate, circostanziate ed aggiornate circa la composizione della propria base sociale, i mezzi tecnici posseduti o comunque condotti, le commesse e qualsivoglia lavori in essere o contrattati nonché la composizione delle voci del proprio bilancio.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 20

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore a cento (100) euro né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, lo stesso formato da un numero illimitato di quote nominative, ognuna detenuta dai soci sovventori, del valore nominale di cinquecento (500) euro;
- c) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23;

d) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi;

e) da qualunque liberalità che pervenisse al Consorzio per essere impiegata al fine del

raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del capitale sociale sottoscritto.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

ARTICOLO 21

Il capitale sociale sottoscritto potrà essere versato in due soluzioni:

- 1. il 20% (venti per cento) all'atto della sottoscrizione;
- 2. il restante 80% (ottanta per cento) nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22

Le quote sono sempre nominative; non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore del Consorzio a garanzia dell'a-

dempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con il medesimo.

ARTICOLO 23

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché specificatamente illustrando i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e in conformità con il carattere cooperativo della società. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

L'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata:

a) per non meno del trenta per cento al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n° 904;

b) per il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n° 1577, cui il consorzio aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro;

c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

ARTICOLO 24

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 25

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. dell'organo di controllo e/o del revisore contabile;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g), e h) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tale caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento

oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le decisioni dei soci adottate con le modalità di cui sopra devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 26.

ARTICOLO 26

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 25 ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale,

ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e sempre che risulti la prova dell'avvenuta ricezione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il

luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 27

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o

rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci

intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza

assoluta dei voti.

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea,

hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 28

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

ARTICOLO 29

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure da un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni centoottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. L'organo amministrativo qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potrà istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni. La convocazione del consiglio di amministrazione viene effettuata mediante lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di

manca di organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 30

Quando è obbligatorio per legge, i soci provvedono alla nomina dell'organo di controllo che potrà essere un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, o un sindaco unico, o in alternativa un revisore contabile, nei casi consentiti dalla legge.

ARTICOLO 31

L'organo di controllo ha i poteri previsti dalla legge, per il suo funzionamento e per le qualifiche da possedere per ricoprire la carica, anche per quelle di revisore contabile, si rinvia alle norme di legge.

ARTICOLO 32

Quando la nomina dell'organo di controllo non è obbligatoria ai sensi di legge, con decisione dei soci può essere nominato un organo di controllo volontario, disciplinato dalle norme in materia di organo di controllo obbligatorio, o un revisore contabile.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilendo i criteri e le modalità della liquidazione.

ARTICOLO 34

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alla lettera c) dell'art. 23 del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela dei movimenti cooperativi, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.

C.P.S. 14 dicembre 1947 n° 1577, cui il Consorzio aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO IRRITUALE

ARTICOLO 35

Ogni conflitto o contrasto che dovesse sorgere tra la società ed i soci, loro amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente Statuto e del contratto sociale sarà sottoposto alla valutazione di un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Campobasso, ad istanza della parte più diligente.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 36

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

ARTICOLO 37

Le seguenti clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del c.c. recepite da questo Statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate: a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 38

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, e per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

(firmato in originale)

Cassandra Picciano

Notaio Mariano Sannino (Sigillo)

Io sottoscritto **MARIANO SANNINO**, notaio in Isernia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

ATTESTO

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Isernia, ventisei novembre duemilaventicinque

NOTAIO MARIANO SANNINO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27/ bis, tab. "B" del D.P.R. 642/72.